



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITÀ

Codice fiscale Scuola 80020140655 Distretto Scolastico 50° Codice Scuola M.P.I. SARA010005

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Approvato nel Consiglio d'Istituto del 31/08/2009 con delibera N. 243

TITOLO I Organi Collegiali

Art.1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta , con un preavviso – di massima non inferiore ai 3 gg. – rispetto alla data delle riunioni.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

E' consentita l'adozione del deliberato anche su eventuali argomenti non indicati nell'o.d.g.

Art.2 Assemblee e comitato dei genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici. Per il proprio funzionamento, l'assemblea deve darsi un regolamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Alle assemblee dei genitori, di classe o d'istituto, possono partecipare, con diritto di parola, il dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o della scuola.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse saranno concordate di volta in volta con il preside.

La convocazione delle assemblee è regolata da quanto previsto dal D.P.R. n.416 del 1974.

I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori che può richiedere la convocazione dell'assemblea dei genitori.

Art 3 Assemblee di istituto e di classe

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee d'istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere chiesta la partecipazione per non più di 4 volte all'anno, di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

L'assemblea d'istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco, espressione quest'ultimo dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe o del 10% degli studenti.

L'assemblea di classe deve essere richiesta da almeno il 20% degli allievi frequentanti la classe .

Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee saranno regolate da quanto previsto dal D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297.

Ø E' consentita l'uscita anticipata degli allievi nelle giornate in cui si tengono le assemblee scolastiche. Le relative ore di mancata frequenza saranno compensate con attività previste durante le manifestazioni extracurricolari (meeting di inizio e fine anno e manifestazioni programmate dalle diverse sedi)

Art. 4 Comitato studentesco

Il comitato studentesco d'istituto, previsto quale organo eventuale dall'art.43 del D.P.R. n. 416 del 1974, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Il comitato studentesco non può svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario delle lezioni.

Compatibilmente con la disponibilità di locali e con le esigenze di funzionamento della scuola, il dirigente scolastico, previa deliberazione di carattere generale del consiglio d'istituto, potrà consentire, di volta in volta, l'uso di un locale scolastico per le riunioni del comitato studentesco, da tenersi fuori dall'orario delle lezioni.

Art 5 Collegio Docenti e Consigli di classe

Il collegio dei docenti è convocato secondo le indicazioni contenute nel piano delle attività. Il Dirigente Scolastico potrà comunque convocare ulteriori incontri collegiali sulla base di necessità diverse che dovessero presentarsi.

Il consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.

TITOLO 2 Gli studenti - Norme di vita scolastica

Art. 6 Calendario scolastico

Sono consentite ulteriori riduzioni di orario, eccedenti i limiti previsti dalle CC.MM, sempre che le stesse vengano compensate attraverso la utilizzazione dei giorni di anticipo delle lezioni deliberati dal C.I. e di ore destinate ad attività aggiuntive che dovessero essere programmate.

Art. 7 Ingresso a scuola degli studenti

L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. L'inizio della prima ora di lezione è fissato alle ore 8.15; il ritardo massimo tollerato su tale orario è di non oltre dieci minuti e deve essere occasionale ed eccezionale, in quanto la tolleranza non deve condurre ad un comportamento abitudinario che finisce per danneggiare tutta l'istituzione scolastica.

L'insegnante della prima ora, può consentire l'ingresso fino alle ore 8.25; i ritardi oltre questo limite comportano l'ingresso alla seconda ora.

Non sarà consentito l'ingresso a scuola di alcun alunno oltre il termine della prima ora.

I ritardi di ciascun alunno saranno, a cura del coordinatore di classe, puntualmente riepilogati sul registro di classe

Gli allievi minorenni che entrano in ritardo alla **prima ora**, saranno affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici; del ritardo saranno avvisati i genitori .

Gli allievi maggiorenni al terzo ritardo ingiustificato non saranno ammessi a scuola

Gli allievi minorenni dopo il terzo ritardo ingiustificato non saranno ammessi in classe se non saranno accompagnati da un genitore

Agli allievi che avranno fatto registrare più di cinque ritardi al trimestre, senza che detti ritardi siano stati determinati da giustificati motivi, sarà attribuito 7 in condotta.

Art. 8 Garanzia di sorveglianza

Non è garantita la sorveglianza degli allievi che

- raggiungono la sede scolastica prima dei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
- permangono nell'istituto al termine delle lezioni per motivi di trasporto;
- permangono nell'istituto in attesa di attività pomeridiane (terza area, attività extracurricolari

Art. 9 Pausa

E' prevista una pausa di dieci minuti prima del termine della 3°ora per consentire agli allievi di consumare la merenda; durante la pausa i docenti vigileranno sugli allievi della classe nella quale prestano servizio

Art. 10 Uscita degli allievi per i servizi

E consentita l'uscita per i servizi (salvo i casi di assoluta necessità) di massimo una sola volta nel corso della mattinata e mai prima della 2^a ora.

In nessun caso l'insegnante autorizzerà l'uscita di più di un alunno per volta.

Art. 11 Assenze degli alunni

Le assenze saranno giustificate dal docente della prima ora solo se sottoscritte dai genitori sull'apposito libretto

Per gli allievi che non avranno giustificato, entro tre giorni dall'assenza, il coordinatore della classe provvederà ad avvertire le famiglie ed in caso di ulteriore mancata giustificazione, l'allievo sarà invitato ad essere accompagnato dal genitore.

Nel caso in cui l'assenza per malattia dovesse protrarsi per più di cinque giorni, l'allievo produrrà certificazione medica giustificativa.

Le giustificazioni delle assenze devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sull'apposito libretto delle giustificazioni.

Art. 12 Uscita dall'Istituto

L'uscita anticipata dalla scuola sarà consentita solo per motivi gravi documentati o documentabili; in tali casi l'alunno dovrà essere rilevato da un genitore o dall'esercente la patria potestà.

I genitori degli allievi maggiorenni saranno informati telefonicamente delle uscite anticipate dei loro figli

Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni.

Art. 13 Uso delle strutture

Gli allievi delle classi seconde, terze, quarte e quinte occuperanno nel corso dell'anno sempre lo stesso banco in classe o nei laboratori al fine di consentire la ricerca del responsabile di eventuali danneggiamenti.

Ciascun alunno risponderà personalmente di eventuali danni arrecati alle strutture ed alle attrezzature in uso.

Nell'eventualità che risultasse impossibile individuare il responsabile dei danni arrecati, la spesa relativa sarà addebitata alla classe in cui detti danni sono stati rilevati.

Art. 14 Collaborazione scuola – famiglie

Sarà cura del coordinatore di classe avvertire tempestivamente le famiglie in caso di comportamento disdicevole degli allievi, nonché nei casi di assenze e di ritardi frequenti.

Art. 15 Uso del telefono

Non è consentito l'uso di telefoni cellulari sia durante le attività scolastiche che durante la pausa. Usi impropri del cellulare saranno perseguiti come violazione di norma disciplinare.

Per la ricezione di comunicazioni urgenti, il personale della scuola e le famiglie degli alunni faranno riferimento al telefono dell'istituto.

Art. 16 Parcheggio dei mezzi di locomozione degli studenti

Non si assicura alcuna custodia dei mezzi di locomozione degli studenti parcheggiati all'interno dell'area di pertinenza della sede scolastica.

Art. 17 Mancanze disciplinari

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, al rispetto delle persone e delle cose ed ad osservare il regolamento dell'istituto.

Eventuali violazioni sono sanzionate secondo le norme del regolamento di disciplina (Allegato 2).

Costituiranno comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, razza e sesso.

Saranno considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; è pertanto loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto potrà provenire da tutte le componenti della comunità scolastica che svolgano attività all'interno dell'istituto.

Art. 18 Sanzioni disciplinari .

Le sanzioni disciplinari vengono applicate sulla base della casistica prevista dal Regolamento disciplinare (Allegato 2) agli art. 2,3,4 e 5

Art. 19 Ammonizione

L'ammonizione è irrogata dal responsabile del plesso scolastico o sede coordinata sentito il docente che ha segnalato il comportamento ritenuto sanzionabile.

L'ammonizione è data in forma orale, previa rapida istruttoria sui fatti oggetto del provvedimento, qualora lo studente accetti la conversione della sanzione.

L'accettazione della conversione comporta la rinuncia all'appello.

Qualora la conversione non sia accettata, il provvedimento dell'ammonizione è irrogato per iscritto, e viene inserito nel fascicolo personale dello studente.

L'ammonizione irrogata per iscritto può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia.

Art. 20 Sospensione

La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari, per un periodo non superiore a quindici giorni: l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe con la presenza delle componenti esterne.

Qualora fra le componenti elette vi sia lo studente che ha posto in essere il comportamento che costituisce mancanza disciplinare, o i suoi genitori, questi sono esonerati .

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Preside o del direttore della sede coordinata, del Consiglio di classe: tale convocazione va notificata allo studente interessato, che si presenta per esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Art. 21 Attribuzione del voto di condotta

In sede di scrutinio intermedio e finale, il consiglio di classe, valuterà il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.

L'individuazione dei criteri di valutazione del voto è demandata al Collegio Docenti.

In ogni caso, ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, sono da considerare penalizzati gli alunni che:

- avranno fatto registrare non meno di cinque ritardi non giustificati;
- avranno meritato non meno di tre ammonizioni
- avranno meritato una sanzione disciplinare anche di un solo giorno.

Art. 22 Debiti formativi e relative attività di recupero e sostegno

Le attività di sostegno e recupero costituiscono parte integrante dell' offerta formativa della scuola, volta all' acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e competenze previste dagli ordinamenti e dai curricoli e a favorire il successo formativo, pertanto ogni docente svolge e registra, nel corso dell' ordinaria attività di insegnamento, attività di ripasso, ripetizione e recupero.

Le attività di recupero organizzate dalla scuola si articoleranno in cinque tipologie:

- o recupero nell' ambito del percorso curricolare delle discipline o di aree disciplinari;
- o studio assistito/sportello;
- o corsi di recupero pomeridiani;
- o corsi di recupero antimeridiani (nei periodi di sospensione didattica o attraverso la flessibilità);

I Consigli di classe definiranno le modalità del recupero sulla base della tipologia di carenza riscontrata, individuando gli studenti da avviare alle attività di studio individuale, di studio assistito, di sportello o di recupero. Tali attività saranno programmate compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto del carico settimanale di lavoro degli studenti.

Ciascuna famiglia potrà decidere di non avvalersi dell' azione di recupero promossa dalla scuola in orario extracurricolare, dandone comunicazione formale alla scuola.

Ciascun consiglio di classe indicherà – sulla base della programmazione di dipartimento e personale – una lista di **obiettivi di apprendimento** il cui raggiungimento è considerato indispensabile per il recupero del debito nei singoli anni di corso. Le verifiche sull' assolvimento del debito saranno svolte utilizzando prove predisposte tenendo conto della lista di obiettivi di apprendimento individuati dai dipartimenti disciplinari.

Ai singoli Consigli di Classe compete l'obbligo di individuare gli allievi con difficoltà di apprendimento e la scelta di attivare corsi di recupero nelle singole discipline, attenendosi alle modalità individuate dal Collegio dei Docenti e valutando la tipologia di intervento più adatto per ciascun caso. I corsi saranno rivolti a piccoli gruppi di studenti (min 5 e max 15) e potranno realizzarsi con varie modalità organizzative:

- 1) possono svolgersi nel pomeriggio o in coda alle lezioni del mattino;
- 2) possono coinvolgere allievi della stessa classe, ma anche di classi parallele, sulla base degli obiettivi da raggiungere.

In occasione dei vari Consigli di Classe, i docenti segnaleranno i casi di alunni insufficienti, che verranno riportati sul verbale della riunione e gli eventuali corsi di recupero che intendono proporre o attivare. Contestualmente il docente coordinatore di classe si attiverà perché gli uffici di segreteria provvedano all'inoltro di una lettera di comunicazione alle famiglie degli alunni con difficoltà di apprendimento, in cui saranno segnalate le materie nelle quali l'allievo ha fatto riscontrare un'insufficienza di preparazione e i corsi che la scuola propone per sanare tali carenze. Le comunicazioni firmate dai genitori verranno consegnate, poi, dal coordinatore in segreteria didattica, per l'inserimento del documento nel fascicolo personale di ogni studente. La verifica del recupero del debito formativo, entro la data stabilita dal Collegio dei Docenti avverrà con lo svolgimento di specifiche prove da tenersi in orario extracurricolare secondo un calendario stabilito dai singoli Consigli di Classe e preventivamente pubblicato. Le prove si concluderanno con la comunicazione dei risultati alle famiglie. Tali comunicazioni, firmate dai genitori, verranno consegnate in segreteria didattica ed inserite nel fascicolo personale per ogni studente. Nel corso del primo Consiglio di classe si formalizzerà il risultato delle prove con la verbalizzazione.

Art. 23 Divieto di fumo

In ottemperanza dell' art. 3 della Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri del 14/12/95, e successive modificazioni ed integrazioni, è vietato fumare negli spazi chiusi della scuola.

Art. 24 Indicazioni generali ai genitori in caso di sciopero del personale scolastico

Qualsiasi azione di sciopero del comparto scuola da parte delle strutture e delle rappresentanze sindacali sarà comunicata alle famiglie, con indicazione delle modalità di assicurazione del servizio ed in particolare:

- 1) qualora si possa rilevare che l'adesione dei docenti all'iniziativa di sciopero sia numericamente significativa, le attività didattiche potranno essere totalmente sospese;
- 2) qualora l'adesione dei docenti allo sciopero risulti parziale, si potrà prevedere una contrazione dell'orario scolastico per tutte le classi al fine di garantire la funzionalità del servizio scolastico essenziale. In quest'ultimo caso, si potrà garantire o attività didattica regolare o servizio scolastico inteso come svolgimento di attività formative in senso lato (dibattiti, cineforum ... ecc.);
- 3) qualora risulti che l'adesione dei docenti all'iniziativa di sciopero sia nulla o molto ridotta, il servizio scolastico si potrà svolgere secondo il consueto orario. Non si può escludere in quest'ultimo caso, essendo la dichiarazione dei docenti volontaria, si potrà verificare la necessità, per alcune classi, di svolgere attività alternative o comunque di vigilanza anziché di regolare lezione;
- 4) qualora la totalità (o quasi) dei docenti non dichiarino volontariamente la propria adesione o meno allo sciopero, il Capo di Istituto, tenendo conto delle pregresse esperienze in analoghe circostanze, valuterà di volta in volta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico e/o l'organizzazione di forme sostitutive di tale servizio (attività alternative/formative e comunque la vigilanza degli alunni), o la parziale o totale sospensione del servizio scolastico.

Nel caso in cui i Genitori valutassero l'ipotesi di non mandare comunque a scuola i propri figli nei giorni di sciopero, gli stessi dovranno giustificare l'assenza del proprio figlio, sull'apposito libretto, affinché la Scuola sia informata che l'assenza dell'alunno non è stata arbitraria.

La Scuola comunicherà, comunque, di volta in volta, come sopra detto, mediante circolare, le prevedibili modalità di funzionamento, la parziale o la totale sospensione del servizio scolastico.

Tali comunicazioni dovranno essere controfirmate dai Genitori per l'avvenuta presa visione e l'Insegnante Coordinatore del Consiglio di classe dovrà controllare che la comunicazione stessa sia stata firmata dal Genitore prima del giorno dello sciopero. Gli alunni privi di comunicazione controfirmata dai Genitori dovranno rimanere all'interno della scuola, sino allo scadere del normale orario delle lezioni, salvo diverso accordo con i genitori.

Art. 25 Viaggi di istruzione e visite guidate

La richiesta di autorizzazione ad effettuare viaggio di istruzione deve necessariamente essere accompagnata dalla seguente documentazione da acquisire agli atti:

- a. Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe di appartenenza.
 - b. Elenco nominativo degli accompagnatori
 - c. Copia della delibera del consiglio di classe o del collegio di sede relativa all'approvazione del viaggio;
 - d. Programma analitico del viaggio d'istruzione e relazione illustrativa degli obiettivi formativi, culturali e didattici.
 - e. Prospetto contenente gli argomenti trattati dai docenti in funzione del viaggio di istruzione
- In caso di viaggio effettuato con l'automezzo dell'istituto la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal versamento delle quote poste a carico degli alunni.

Successivamente all'autorizzazione dovranno essere acquisiti agli atti i seguenti documenti:

- a. Modulo di autorizzazione firmato dai genitori degli alunni.
- b. dichiarazioni sottoscritte dai docenti accompagnatori circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza.
- c. le misure di sicurezza previste.
- d. Feedback viaggio di istruzione per il monitoraggio.

La richiesta di autorizzazione ad effettuare visite guidate deve essere accompagnata dalla seguente documentazione da acquisire agli atti:

- a. Elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe di appartenenza.
- b. Elenco nominativo degli accompagnatori
- c. Programma analitico della visita con indicazione degli obiettivi formativi, culturali e didattici.

In caso di visita effettuata con l'automezzo dell'istituto la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dal versamento delle quote poste a carico degli alunni.

Successivamente all'autorizzazione dovranno essere acquisiti agli atti i seguenti documenti:

- e. Modulo di autorizzazione firmato dai genitori degli alunni.
- f. dichiarazioni sottoscritte dai docenti accompagnatori circa l'assunzione dell'obbligo di vigilanza.
- g. le misure di sicurezza previste.
- h. Feedback visite guidate per il monitoraggio.

Art. 26 Norme di comportamento per visite guidate e viaggi d'istruzione

Gli allievi che avranno riportato un voto negativo in condotta nel trimestre antecedente a quello in cui si effettua la visita o il viaggio, non parteciperanno a viaggi di istruzione e stage extraregionali che saranno programmati dall'Istituto.

Per le visite guidate e i viaggi d'istruzione effettuati con l'utilizzo dei mezzi di proprietà dell'Istituto, gli allievi verseranno un contributo che dovrà consentire il recupero delle spese relative all'acquisto del gasolio e dei pedaggi autostradali. Non sarà richiesto, invece,

agli allievi alcun contributo per l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'Istituto in occasione di sopralluoghi aziendali.

E' consentita l'organizzazione di attività che prevedono la partecipazione di un numero ridotto di alunni per ciascuna classe, **a condizione che gli allievi partecipanti non abbiano riportato un voto di condotta inferiore a sette.**

Sarà comunicato alle famiglie degli allievi non partecipanti ai viaggi di istruzione che le attività didattiche avranno regolare svolgimento e che le assenze fatte registrare dai propri figli in tale periodo saranno considerate assenze ingiustificate e come tali dovranno essere giustificate direttamente dai genitori; altre attività non saranno autorizzate se gli allievi si assenteranno dalle lezioni.

Agli alunni meritevoli e, che nel primo trimestre avranno conseguito una media non inferiore **al sette**, è consentita la partecipazione ai viaggi d'istruzione a tariffa ridotta del 50%.

La scelta dei viaggi di istruzione da effettuare e la individuazione dei docenti proponenti ed accompagnatori è demandata ai consigli di classe ed ai collegi di sede.

Non saranno accettate proposte di viaggio non accompagnate dalle relative delibere contenenti le motivazioni didattiche della scelta.

E' consentita ad uno stesso docente, sia esso accompagnatore o organizzatore, la partecipazione massimo a due viaggi di istruzione.

Sarà autorizzata la partecipazione di un congruo numero di docenti accompagnatori per i viaggi di istruzione e le visite guidate, al fine di garantire una idonea guida e vigilanza degli allievi considerata la vivacità degli stessi; qualora per uno stesso viaggio i docenti disponibili siano in numero maggiore al previsto rapporto di 1 a dieci alunni partecipanti, si procederà con il sorteggio.

I docenti accompagnatori, in occasione di viaggi d'istruzione e visite guidate, forniranno agli allievi informazione sulle norme contenute nel piano di protezione e prevenzione predisposto dall'RSPP con i docenti stessi.

Non sarà autorizzata la visita guidata, se alla richiesta non sarà allegato il relativo piano di sicurezza

Le classi quarte potranno utilizzare i giorni destinati ai viaggi d'istruzione per attività di stage.

Nei periodi destinati alle attività didattiche, per gli allievi frequentanti le classi quinte, non saranno programmati viaggi d'istruzione, ma esclusivamente attività di stage.

Per gli allievi delle classi che faranno registrare assenze collettive, i giorni destinati ai viaggi di istruzione saranno ridotti in numero pari a dette assenze.

Titolo III Funzionamento LABORATORI, BIBLIOTECA ,etc.)

Art. 27 Norme generali per il funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e delle palestre

1. L'accesso ai laboratori deve avvenire esclusivamente sotto la guida dell'insegnante e del personale preposto; l'uso della strumentazione deve avvenire nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. Il dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico, a seguito di autocandidatura dei docenti e valutazione da parte del Collegio dei Docenti, procede alla nomina di docenti responsabili dei laboratori
3. Il personale che utilizza i sussidi è tenuto a registrarne l'uso nel registro apposito e ad annotare nel registro anche eventuali note riguardanti malfunzionamenti o altri problemi riscontrati.

Art. 28 Organizzazione dei laboratori

1. **Il docente responsabile del laboratorio ha il compito di mantenere una lista del materiale disponibile, curare la tenuta dei registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione delle attrezzature, ecc.**

2. Il docente responsabile del laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi interessate. L'orario è affisso all'ingresso dei laboratori.

3. Nel caso di danni o manomissioni alle attrezzature o ai locali il docente responsabile del laboratorio, o il docente di turno, o l'assistente tecnico addetto sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente al dirigente scolastico, per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabilità.

4. Le responsabilità inerenti l'uso dei laboratori, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività, sia per quella di realizzazione delle stesse con gli alunni, competono all'insegnante .

5. I laboratori dovranno essere lasciati in perfetto ordine. L'insegnante, all'inizio e alla fine della lezione, verificherà l'integrità di ogni strumento; qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni non presenti all'inizio, l'insegnante è tenuto a darne tempestiva comunicazione al docente responsabile.

6. Ogni laboratorio o aula speciale sarà dotata di registro sul quale ogni insegnante registrerà la classe e l'orario di utilizzo, e annoterà quanto di rilevante eventualmente verificato (malfunzionamenti, materiali da sostituire, ecc.). Il docente responsabile del laboratorio verificherà la corretta compilazione del registro e il rispetto di quanto previsto nel presente articolo da parte di tutto il personale.

Art. 29 - Laboratorio multimediale

Tutte le classi hanno diritto di accesso al laboratorio multimediale, purché accompagnate e vigilate dai rispettivi docenti.

E' severamente vietato

- manomettere apparecchiature e impianti di qualsiasi natura;
- cancellare o alterare file presenti in hard disk;
- installare software sulle postazioni e utilizzare cd-rom non autorizzati dal responsabile del laboratorio;

L'utilizzo della strumentazione informatica è finalizzato alla didattica; la navigazione in Internet è consentita solo se guidata dal docente.

Ad ogni alunno, o coppia di alunni, verrà assegnata, ove possibile, una rispettiva postazione, in modo da responsabilizzare e individuare i responsabili di un uso scorretto della macchina. Alcuni minuti prima del termine della lezione il docente avrà cura di richiedere lo spegnimento delle macchine, in modo da garantire la corretta procedura di fine sessione. L'accesso al laboratorio deve avvenire per singola classe e sarà regolamentato in osservanza di un orario settimanale predisposto. Eventuali variazioni potranno essere concordate direttamente con i docenti interessati.

Il docente che utilizza il laboratorio si impegna a firmare l'apposito registro e si assume la responsabilità di un uso corretto della strumentazione.

In tutti i computer della scuola a disposizione dei docenti e degli alunni (compresi quelli disposti nelle aule di informatica e nei laboratori) è vietato installare programmi e modificare la configurazione delle macchine e del sistema operativo

Art. 30- Biblioteca

E' assicurato l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti; sono garantite modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;

1. All'inizio dell'anno scolastico sarà nominato un docente con funzione di bibliotecario e con responsabilità della distribuzione e della gestione della biblioteca.

2. La durata del prestito è fissata in 30 giorni; i libri in prestito dovranno essere riconsegnati integri entro la scadenza prevista; per i libri relativi al conseguimento del patentino è previsto il deposito di una cauzione.

Art. 35 Laboratori di chimica ed opifici didattici

Il consegnatario dell'aula e gli insegnanti che utilizzano i laboratori sono responsabili della conservazione degli strumenti e dei materiali e del rispetto delle specifiche norme di sicurezza da parte dei propri alunni.

Il compito dell'ordinaria manutenzione del laboratorio è affidato, ove presente, al collaboratore tecnico che si fa carico, al termine di ogni esperienza, di rimettere in ordine il laboratorio.

Agli alunni è vietato entrare nei laboratori senza la presenza dell'insegnante o comunque senza la sua espressa autorizzazione

Nei laboratori è vietato consumare alimenti o bevande; agli alunni è vietato utilizzare o maneggiare strumenti e attrezzature non pertinenti con l'esercitazione in atto.

Gli alunni devono utilizzare, ove richiesti, i dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, occhiali, ecc.) e prestare la massima attenzione nel mettere in atto le misure di sicurezza e le precauzioni dettate dagli insegnanti.

Gli insegnanti sono tenuti a controllare la situazione del laboratorio e delle postazioni all'inizio delle lezioni.

Le chiavi del laboratorio sono affidate al personale ausiliario che provvede, quando richiesto, a consegnarle all'assistente tecnico o ad aprire (e richiudere) direttamente i locali.

Ciascun alunno è responsabile del materiale assegnato a lui personalmente o al gruppo e risponde dei danni procurati volontariamente o involontariamente.

Gli alunni devono lasciare in ordine i laboratori e le aule speciali al termine del loro utilizzo.

Titolo IV Docenti - Indicazioni per un ordinato svolgimento delle attività scolastiche

Art. 31 Norme di servizio

Ogni docente in servizio sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio della lezione (CCNL, art. 42 comma 5).

Art. 32 Vigilanza degli alunni

Ogni docente all'inizio della prima ora di lezione accoglierà gli alunni al loro arrivo in classe.

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni controllando che non ci siano contraffazioni.

Ciascun docente si adopererà perché ogni alunno sieda sempre allo stesso banco e sia responsabilizzato alla buona tenuta dello stesso. La presente disposizione è valida anche e soprattutto per i laboratori.

Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di un alunno per volta per i servizi.

Ciascun docente, durante l'intervallo avrà la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento dei propri alunni adottando tutte le misure che egli riterrà necessarie.

Ciascun docente vigilerà affinché gli alunni non fumino nei locali dell'istituto; egli stesso si adopererà per costituire un modello comportamentale.

In spirito di collaborazione con la presidenza, ciascun docente vigilerà sul comportamento degli alunni anche non appartenenti alla propria classe segnalando al dirigente scolastico i casi di indisciplina.

Al termine delle lezioni ogni docente accompagnerà la classe all'uscita vigilando che non si verifichino incidenti lungo il percorso.

Il docente che per urgente o grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe è tenuto a chiamare il personale ausiliario per la vigilanza.

I permessi brevi nonché i permessi per motivi di famiglia, esami, ecc., previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono, a seguito di domanda, autorizzati dal dirigente scolastico.

Art. 33 Presenza del docente alle assemblee di classe

Ciascun docente, in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, assisterà all'assemblea stessa al fine di " constatare il rispetto del regolamento" ,nonché di garantirne l'ordinato svolgimento.

Per conseguire il perseguimento di importanti mete formative quali l'abitudine al dialogo, il rispetto degli altri, l'osservanza delle più elementari regole democratiche, il docente che lo riterrà opportuno, senza violare gli spazi di libertà propri dei giovani, potrà sollecitare l'impegno, la correttezza metodologica, la valenza formativa del dibattito.

Art. 34 Oneri dei docenti

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono funzionali all'orario del servizio e sono finalizzati allo svolgimento delle attività di insegnamento e di tutte le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione necessarie all'efficace svolgimento dei processi formativi.

Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il registro di classe, il registro di stato personale.

I docenti che utilizzano i laboratori dovranno firmare gli appositi registri in dotazione degli stessi (informatica, biblioteca caseificio, succhificio, azienda)

Di volta in volta sul registro verranno annotate tutte le operazioni relative all'uso dei laboratori, nonché le anomalie riscontrate.

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati entro quindici giorni dal loro svolgimento .

Il docente non consiglierà mai l'acquisto di libri di testo diversi da quelli in adozione.

Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del consiglio di classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.

Ogni docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in classe in relazione agli obiettivi prefissati (C.M. n. 197/95).

Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola ed informare il preside delle lezioni private eventualmente impartite.

Ogni docente avrà cura di non accettare, qualunque sia il motivo, doni individuali degli alunni e delle loro famiglie.

Ad ogni cambio dell'ora, uno dei docenti in compresenza dovrà attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva .

I docenti avranno cura di timbrare personalmente il cartellino marcatempo.

Ciascun docente con incarico di "coordinatore di classe" avrà cura di compilare il prospetto del giornale di classe, relativo alle assenze degli allievi.

Ogni docente coopererà al buon andamento della Scuola, collaborando alla realizzazione dei "deliberati" collegiali.

Ciascun docente collaborerà con i colleghi impegnati nella realizzazione di particolari progetti ovvero con coloro che sono impegnati nelle varie commissioni.

I docenti sono tenuti alla partecipazione ai corsi di aggiornamento programmati dal collegio dei docenti. Le prove scritte saranno assegnate con cadenza mensile. Le fascette di contenimento degli elaborati dovranno essere compilate in ogni loro parte.

Le prove orali dovranno essere sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi.

Art. 35 Rapporti scuola - famiglie

Gli incontri scuola-famiglia, previsti nel corso dell'anno scolastico, sono almeno due, al termine del primo e del secondo trimestre. I rapporti con le famiglie si svolgono anche in momenti ritenuti idonei dai docenti..

Il coordinatore di classe è tenuto ad avvertire tempestivamente le famiglie, tramite la segreteria, dello scarso profitto degli allievi, al fine di ricercare le più opportune soluzioni "mirate" ad un recupero individualizzato.

Art. 36 Sostituzione docenti assenti.

I docenti assenti saranno sostituiti con i criteri seguenti :

1. docente che deve recuperare un permesso orario\ docente a disposizione
2. docente curricolare e docente di sostegno senza classe, compatibilmente con il suo orario di lezione;
3. qualsiasi docente disponibile a pagamento con precedenza del docente della classe
4. docente curricolare o insegnante tecnico pratico in compresenza (la scelta del docente che deve effettuare la sostituzione è demandata ai medesimi)
5. docente di sostegno senza alunno diversamente abile, compatibilmente con il suo orario di lezione;
6. docente di sostegno.

In quest'ultima ipotesi l'alunno diversamente abile può, a discrezione del docente di sostegno, seguire lo stesso nella classe per la quale viene effettuata la sostituzione

Il docente che effettua la sostituzione è tenuto ad annotare l'argomento trattato sul giornale di classe

Nelle classi quarte e quinte nelle quali non è possibile sostituire il docente titolare assente nella sesta e nella settima ora, sarà autorizzata l'uscita anticipata degli allievi.

I docenti impegnati nelle classi per qualsiasi motivo assenti, saranno a disposizione, nel rispetto dell'orario di servizio, per eventuali sostituzioni.

Il docente di sostegno impegnato nella classe nella quale risulta assente il docente curricolare, sostituirà il collega solo nell'ipotesi in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione dello stesso con altri docenti

Art. 379 Valutazione del periodo di prova

Ai fini della valutazione dell'anno di prova per i docenti neo immessi in ruolo, il Comitato di valutazione terrà in conto dei sottoindicati parametri:

- programmazione didattica (qualità della stesura, rispetto della stessa)
- utilizzo e frequenza laboratori (ivi compresa l'azienda agraria)
- qualità e quantità di esercitazioni svolte con gli alunni
- utilizzo strumenti multimediali
- strumenti utilizzati per la verifica e la valutazione (contenuti e tipo di prove)
- rispetto dell'orario di servizio

- partecipazione alle attività collegiali e puntuale verbalizzazione delle eventuali problematiche collegate alla programmazione
- visite guidate

TITOLO V Personale ATA - Servizi amministrativi, tecnici e ausiliari

Art. 38 Funzioni amministrative, gestionali e operative

Il personale di segreteria, assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle attività amministrative dell'istituto.

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.

Saranno prese in considerazione, per quanto possibile, le legittime richieste del personale, purché sia assicurata la funzionalità del servizio.

I collaboratori scolastici potranno essere utilizzati anche per i servizi esterni.

Art. 39 Doveri

I Collaboratori Scolastici devono assicurare la vigilanza degli alunni all'interno della Scuola e provvedere all'accurata pulizia dei locali, dei servizi e dell'edificio. Esercitano inoltre servizio di portineria, con rigoroso controllo dell'ingresso dell'Istituto, accoglienza del pubblico, diffusione delle circolari e servizio rilascio fotocopie.

I Collaboratori Scolastici hanno il diritto-dovere di richiamare gli alunni che si intrattengono nei corridoi, nei bagni o nell'atrio ed invitarli ad entrare nelle aule. Qualora gli alunni dovessero rifiutarsi di dare seguito all'invito, i collaboratori scolastici hanno il dovere di segnalare ai docenti delle classi interessate il rifiuto ai richiami anzidetti.

I Collaboratori Scolastici hanno il compito di attendere alla cura ordinaria dei locali e degli arredi dell'Istituto.

I Collaboratori Scolastici non possono allontanarsi dal posto di servizio; in caso di necessità devono presentare richiesta ed essere autorizzati dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Non è consentito l'uso del telefono, della fotocopiatrice, del fax e di tutte le attrezzature della scuola per uso personale o per motivi non attinenti alla gestione della Scuola.

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto dell'utilizzo del telefono cellulare durante le ore di servizio in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento della attività di vigilanza che non può essere interrotta da attività personali.

L'orario di servizio del personale ATA, sarà strutturato su forme di flessibilità che devono assicurare le esigenze delle attività didattiche, educative ed amministrative sia in orario curricolare che in orario extrascolastico.

TITOLO VI SICUREZZA

Art. 40 Norme di comportamento

Tutto il personale della scuola deve

1. tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ad altri.
2. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri superiori.
3. Osservare le disposizioni riguardanti la sicurezza contenute nel piano di evacuazione.

4. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...) ed in generale la normale circolazione.
5. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.
- 6.. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.
- 7 Riferire, in caso di infortunio, al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell'evento con relazione scritta.
8. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.
9. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
10. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.
11. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.
12. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.
13. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.
14. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.
15. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenerne il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.

I docenti informeranno gli alunni che è vietato portare a scuola effetti inutili e pericolosi. Il personale tutto ha facoltà di ritirare in ogni momento il materiale non attinente alla vita della scuola pericoloso o pregiudizievole per la comunità scolastica.

In considerazione del fatto che le finestre di tutti i locali si aprono verso l'interno esponendo uno spigolo vivo ad altezza a rischio, le finestre durante l'attività didattica, devono rimanere chiuse. Il ricambio dell'aria avverrà periodicamente sotto la stretta sorveglianza dei docenti.

Il personale ausiliario farà uso limitato e con cautela delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali, farà ricorso nella manipolazione, a dispositivi di protezione individuali (guanti) e si atterrà alle modalità d'uso previste. Il materiale di pulizia sarà custodito, ad opera del personale ausiliario che ne è responsabile, in luoghi a ciò deputati, in appositi armadi, chiusi a chiave, non alla portata degli alunni o di qualunque altra persona. Nell'acquisto si privilegeranno sostanze meno pericolose e non infiammabili, chiaramente etichettate; si eviterà il deposito di grosse quantità di materiale.

Nella pulizia dei locali, al fine di evitare l'esposizione ad agenti biologici il personale ausiliario dovrà far ricorso a dispositivi di protezione individuale (guanti). Nella medicazione di ferite con presenza di sangue si dovrà sempre far uso di guanti.

Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso occorre ripristinare la scorta. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 41 Obblighi del personale

Ciascun Lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella degli studenti e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro e di apprendimento, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, seguendo le istruzioni ricevute e ai mezzi a disposizione.

In particolare, il personale:

- a) osserva le disposizioni e le istruzioni date dal RSSP, dal SSP, dal Medico Competente, dal Dirigente e dal responsabile o referente (docente, addetto, preposto di laboratorio, addetto all'emergenza) allo scopo di assicurare la protezione collettiva e individuale;
- b) utilizza correttamente, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- d) segnala immediatamente al responsabile i guasti dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), e le altre eventuali condizioni di pericolo;
- e) non rimuove o modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) non introduce materiali, attrezzature senza autorizzazione del responsabile dell'istituto o del laboratorio o dell'attività, né compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri;
- g) si sottopone a controlli sanitari se previsti nei suoi confronti;
- h) contribuisce assieme al responsabile all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute durante l'attività scolastica.
- i) la lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, che frequenti in modo regolare l'ambiente di lavoro o i laboratori di cui al presente regolamento, informa della situazione il responsabile dell'attività o del laboratorio per le valutazioni del caso.
- j) fornisce la propria collaborazione, partecipando attivamente alle iniziative di formazione e informazione predisposte dall'Amministrazione o dai responsabili delle attività

Ciascun Lavoratore, per gli ambiti di propria competenza, fornisce agli studenti un'adeguata informazione su:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della struttura in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) gli eventuali rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle apposite schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano le emergenze e le figure di riferimento;

Lo studente che può essere esposto ad un pericolo grave ed immediato riceve ogni informazione necessaria circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.

Art. 42 Obblighi degli studenti

1. Lo studente riceve dai docenti e dal personale incaricato dell'attività una informazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai laboratori frequentati e alle attività specificamente svolte.
2. Osserva le disposizioni e le istruzioni date dal SPP (Servizio prevenzione e Protezione), dal dirigente e dal responsabile o referente (docente, addetto, responsabile di laboratorio, addetto all'emergenza).
3. Lo studente usa i dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente messi a sua disposizione, cioè qualsiasi indumento, materiale o attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta allo scopo di proteggere contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza e la salute durante l'attività di apprendimento,
4. Usa i DPI conformemente alle istruzioni ricevute, ne ha cura, non vi apporta modifiche e li riconsegna dopo l'uso.
5. Utilizza, le apparecchiature, le attrezzature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, nonché i dispositivi di sicurezza, correttamente, secondo le istruzioni ricevute

6. Per l'uso di attrezzature munite di videoterminali lo studente osserva le informazioni ricevute riguardo alle modalità di svolgimento dell'attività e la protezione degli occhi e della vista.
7. Non rimuove, né modifica i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
8. Non introduce materiali, attrezzature senza autorizzazione del responsabile dell'Istituto o del laboratorio o dell'attività, né compie di sua iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o degli altri
9. Per le norme organizzative e comportamentali inerenti il regolare svolgimento delle attività all'interno di singoli laboratori, si rinvia a quanto previsto nel presente regolamento.
10. Per le sanzioni amministrative, disciplinari conseguenti all'inosservanza delle disposizioni del presente titolo, si rinvia alle norme specifiche per il personale e al titolo " Studenti "

TITOLO VII Interventi di esperti per lo svolgimento di attività e insegnamenti facoltativi e integrativi ai fini dell'arricchimento dell'offerta formativa

Art. 43 Individuazione esperti attività extracurricolari programmate nell'ambito del POF ed attività curricolari programmate dagli organi collegiali

La individuazione degli esperti relativi alle attività programmate nell'ambito del POF sarà curata dal Dirigente Scolastico sentito i direttori delle sedi coordinate, il responsabile del plesso scolastico e i docenti referenti dei singoli progetti previa valutazione di specifiche competenze professionali e disponibilità ad effettuare ore aggiuntive da parte del personale docente all'interno dell'Istituto.

L'attribuzione dell'incarico avverrà con le modalità sopra richiamate per il conferimento di incarichi per i quali siano previsti compensi contenuti nei limiti previsti dal DI n. 44/01; per incarichi per i quali siano previsti compensi di importo superiore a detti limiti gli esperti saranno ricercati attraverso avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituto e all'albo delle sedi coordinate e inviato, a mezzo della rete di posta elettronica istituzionale, a tutte le scuole della provincia di Salerno

Art. 44 Individuazione esperti per progetti finanziati dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati

La individuazione degli esperti per progetti finanziati dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati sarà curata dai relativi gruppi di progetto o commissioni deliberate dal C.I. e sarà sottoposta alla approvazione del C.I.

Il gruppo di progetto e la commissione, sulla base della progettazione didattica, valuterà le attività per la cui realizzazione si richiede l'intervento di consulenza o di collaborazione didattica da parte di esperti e provvederà a predisporre il bando per il reclutamento di esperti,

Detto bando dovrà essere affisso all'albo dell'Istituto e delle sedi coordinate, pubblicato sul sito internet dell'Istituto e inviato a mezzo della rete di posta elettronica istituzionale a tutte le scuole della provincia di Salerno.

Art. 45 Modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell'art. 40 del Decreto n.44/2001.

Ai fini della scelta e individuazione dei contraenti si terrà conto dei seguenti elementi :

- a. curriculum professionale da cui risultino specifiche competenze, maturate anche in esperienze scolastiche attestanti interventi nel campo richiesto, e da cui emerga la capacità di interagire con alunni appartenenti alla specifica fascia d'età della scuola secondaria di 2° grado;
- b. congruenza dell'attività lavorativa svolta dall'esperto con gli specifici obiettivi dell'insegnamenti per i quali è richiesto lo stesso;
- c. continuità con precedenti progetti dell'Istituto, qualora i tutor interessati al progetto abbiano espresso una valutazione positiva dell'attività svolta;

- d. esperienze maturate presso altre istituzioni scolastiche nel medesimo settore formativo
- e. abilitazione all'insegnamento di discipline attinenti al settore per il quale è richiesto l'esperto

L'incarico sarà conferito con convenzione .

In ogni caso il conferimento sarà subordinato all'accettazione del presente Regolamento e alla copertura assicurativa. L'accettazione comporta inoltre la partecipazione all'attività di programmazione, allo svolgimento delle attività in compresenza con il docente titolare e all'assolvimento di tutto quanto è previsto dal progetto in riferimento all'intervento dell'esperto.

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere, in qualsiasi momento, il rapporto, qualora a suo insindacabile giudizio, l'attività non venga svolta in modo efficace in relazione agli obiettivi prefissati.

La natura giuridica del rapporto di lavoro, che si instaura con il contratto, è quello di tipo privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale.

L'Istituto, nel caso di mancata attivazione del progetto, non procederà alla stipula del contratto.

Nell'eventualità in cui l'aspirante individuato come contraente non possa accettare per sopraggiunti motivi personali, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

Ai fini della stipula dei contratti con i dipendenti di altra amministrazione pubblica sarà richiesta preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/01.

TITOLO VIII NORME GENERALI

Art. 46 Giustifica assenze

Per la fruizione di permessi per visite specialistiche ciascun dipendente è tenuto a produrre la certificazione del medico curante (art. 17 CCNL 2003), ad autocertificare la oggettiva impossibilità di effettuare dette visite al di fuori dell'orario di lavoro e a documentare l'avvenuta fruizione della prestazione sanitaria, con l'esibizione di una certificazione attestante il giorno, l'ora di inizio e fine della stessa.

La comunicazione di fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 per assistere familiari disabile dovrà pervenire agli uffici di segreteria almeno un giorno prima

La richiesta di fruizione del congedo per motivi personali dovrà essere documentata mediante autocertificazione;

La fruizione di congedo per malattia del figlio dovrà essere accompagnata dall'autocertificazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo;

Le assenze nella partecipazione ad attività pomeridiane, non potendosi considerare le ore di assenza come frazione della giornata spettante per malattia, saranno considerate come permessi brevi ed in quanto tali comportano obbligo di recupero per il docente entro il mese successivo.

Le assenze per malattia e i permessi retribuiti, restano disciplinati da quanto previsto nel Decreto legge n. 112 del 2008, noto come decreto Brunetta. Lo stesso, difatti, all'art. 71 disciplina le nuove modalità per le assenze dal servizio dei pubblici dipendenti, a far data dal 26 giugno 2008.

ALLEGATO 1

Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

EMANA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia ratificata a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste da regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e dei materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano, autonomamente, il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo- didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica,

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio dei diritti di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, dei diritti degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 8. *Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.*
 9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.*
 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 1 I. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 - Impugnazioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1, è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e

disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, dei quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano aii' interno della scuola in merito all'applicazione dei presente regolamento.

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide, in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dei presente regolamento anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati, previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. Abrogato il Capo II del Titolo I del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

ALLEGATO 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (*GU n. 293 del 18/12/2007*)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 328 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;

Visti gli articoli 104, 105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del 25 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunita' scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalita' educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilita' ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunita' scolastica, nonche' al recupero dello studente attraverso attivita' di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunita' scolastica.

3. La responsabilita' disciplinare e' personale. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento puo' influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso puo' essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalita'.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualita' nonche', per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravita' del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Allo studente e' sempre offerta la possibilita' di convertirle in attivita' in favore della comunita' scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunita' scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunita' scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorita' giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunita' scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunita' scolastica puo' essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignita' e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumita' delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravita' del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni."

Art. 2.

Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 3.

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola

1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fioroni, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: Mastella

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(In applicazione del DPR 21/11/2007, n.235- REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DPR 24/6/1998, n.249, concernente lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA.)

Il presente regolamento intende offrire a tutti gli utenti della scuola puntuali riferimenti per costruire diversi momenti su cui si basa la convivenza educativa. La nuova disposizione ministeriale prevede il ritorno a livello valutativo del voto in condotta . La valutazione del comportamento entra a far parte del giudizio complessivo di ogni singolo studente. Quindi gli studenti saranno certamente valutati in base ai risultati conseguiti nelle singole discipline , ma anche facendo riferimento ai comportamenti tenuti.

Le norme che regolano i doveri degli studenti , le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni , sono individuate e classificate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5

Articolo 1

Principi e criteri in materia di disciplina

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano e allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica entro i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
7. I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli .
8. Il rispetto e gli obblighi previsti dal presente Regolamento e le corrispondenti sanzioni disciplinari sono validi sia all'interno dell'edificio scolastico sia durante tutte le attività scolastiche previste anche fuori dall'Istituto e dell'orario di lezione (viaggi, visite guidate , assemblee, conferenze , spettacoli ecc)
9. Nei casi non elencati nelle Tabelle di riferimento, le sanzioni verranno applicate per analogia di gravità a quelli descritti nel presente Regolamento
10. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui all'art.1 del presente regolamento e delle disposizioni dei D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n 235, l'organo competente comminerà i provvedimenti sulla base delle relative infrazioni.
11. I richiami sul registro di classe potranno, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento D'Istituto , avere ripercussioni sulla valutazione della condotta.
12. Le sanzioni disciplinari dal livello di gravità C (molto gravi) verranno annotati sulla pagella
13. In caso di danneggiamento o sottrazione di materiale il/i responsabile/i accertato/i risarcisce il danno entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Dirigente Scolastico, fatti salvi i procedimenti disciplinari conseguenti.

Qualora non sia possibile individuare il responsabile, il Dirigente Scolastico valuta la possibilità di ripartire il risarcimento del danno tra gli studenti della classe ed eventualmente dell'intero Istituto

Articolo 2

Infrazioni disciplinari lievi (riferimento all'art.3 dello Statuto)

Sono infrazioni disciplinari lievi:

2.1 In relazione alla ***Frequenza regolare e impegno scolastico*** :

- Elevato numero di assenze
- Assenze ingiustificate
- Assenze "strategiche"
- Contraffazione di firme di giustificazione
- Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito (non documentate)
- Ritardi al rientro e al cambio d'ora
- Mancata esecuzione delle specifiche attività in classe
- Consegna non puntuale delle verifiche
- Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate

2.2 In relazione al ***Rispetto degli altri***:

- Insulti e termini volgari e/o offensivi
- Interventi inopportuni durante le lezioni
- Interruzioni continue del ritmo delle lezioni
- Uso in classe del telefonino o di altri dispositivi elettronici
- Non rispetto del materiale altrui
- Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione
- Mancato rispetto nell'abbigliamento o nel comportamento delle "regole" di ogni luogo esterno di attività scolastica

2.3 In relazione al ***Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute***:

- Violazioni lievi dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati

2.4 In relazione al ***Rispetto delle strutture e delle attrezzature***:

- Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente
- Danneggiamenti di ridotta entità e/o involontari delle attrezzature di laboratorio, ecc...
- Scritte su muri, porte e banchi

Articolo 3

Infrazioni disciplinari gravi (riferimento all'art.3 dello Statuto)

Sono infrazioni disciplinari gravi:

3.1 In relazione al ***Rispetto degli altri***:

- Ricorso alla violenza / atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui
- Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui
- Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone
- Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati
- Manomissioni e sottrazioni di registri scolastici
- Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe
- Furto
- Bestemmie

3.2 In relazione al ***Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute*** e al ***Rispetto delle strutture e delle attrezzature***:

- Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre)
- Infrazioni non gravi che si ripetono dopo sanzioni già applicate

Articolo 4

Infrazioni disciplinari molto gravi (riferimento all'art.3 dello Statuto)

Sono infrazioni disciplinari molto gravi:

In relazione al *Rispetto degli altri*, al *Rispetto delle norme di sicurezza e che tutelano la salute* e al *Rispetto delle strutture e delle attrezzature*:

- Uso della violenza nei confronti di qualsiasi persona
- Reati che violino la dignità e il rispetto della persona o creino situazioni di pericolo
- Ingiurie , minacce, diffamazioni tali da ingenerare un elevato allarme
- Comportamenti perseguibili dall'autorità giudiziaria
- Grave danneggiamento di arredi e /o strutture scolastiche

Articolo 5

Sanzioni e organi che le irrogano

Le sanzioni per le infrazioni di cui all'art 2.1 sono:

- Richiamo verbale (comminato dal Docente o dal Direttore di sede)
- Annotazione scritta sul registro (comminata dal Docente o dal Coordinatore)
- Ammonizione in caso di infrazioni reiterate (comminata dal Direttore di sede)
- Comunicazione alle famiglie in caso di infrazioni reiterate (comminata dal Coordinatore)

Le sanzioni per le infrazioni di cui all'art 2.2 sono:

- Richiamo verbale (comminato dal Docente o dal Direttore di sede)
- Allontanamento dall'aula (comminato dal Docente)
- Annotazione scritta sul registro (comminata dal Docente o dal Coordinatore)
- Ammonizione in caso di infrazioni reiterate (comminata dal Direttore di sede)
- Comunicazione alle famiglie in caso di infrazioni reiterate (comminata dal Coordinatore)
- Ritiro dello strumento e riconsegna alla fine delle lezioni (comminato dal Docente o dal Direttore di sede)

Le sanzioni per le infrazioni di cui all'art 2.3 sono:

- Richiamo verbale (comminato dal Docente o dal Direttore di sede)
- Annotazione scritta sul registro (comminata dal Docente o dal Coordinatore)
- Comunicazione alle famiglie in caso di infrazioni reiterate (comminata dal Coordinatore)

Le sanzioni per le infrazioni di cui all'art 2.4 sono:

- Richiamo verbale (comminato dal Docente o dal Direttore di sede)
- Allontanamento dall'aula (comminato dal Docente)
- Annotazione scritta sul registro (comminata dal Docente o dal Coordinatore)

- Ammonizione (comminata dal Direttore di sede)
- Comunicazione alle famiglie in caso di infrazioni reiterate (comminata dal Coordinatore)

Le sanzioni per le infrazioni di cui all'art 3.1 sono:

- Annotazione scritta sul registro (comminata dal Docente o dal Coordinatore)
- Allontanamento dall'aula (comminato dal Docente)
- Ammonizione (comminata dal Direttore di sede)
- Comunicazione alle famiglie (comminata dal Coordinatore)
- Sospensione Da 1 a 3 giorni (comminata dal Consiglio di Classe)

Le sanzioni per le infrazioni di cui all'art 3.2 sono:

- Annotazione scritta sul registro (comminata dal Docente o dal Coordinatore)
- Ammonizione (comminata dal Direttore di sede)
- Comunicazione alle famiglie (comminata dal Coordinatore)
- Sospensione Da 1 a 5 giorni (comminata dal Consiglio di Classe)

Le sanzioni per le infrazioni di cui all'art 4 sono:

- Allontanamento oltre i 15 giorni (comminata dal Consiglio di Istituto)

Articolo 6

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all'irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta anche sulla dei seguenti criteri :

Gravità degli esiti

- **lieve** : senza risvolti di particolare rilievo o con conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;
- **media**: con ricadute su cose , persona o sullo svolgimento delle attività e con costi di ripristino di lieve entità; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;
- **alta**: con conseguenze durevoli e/o costi di ripristino di consistente entità ; con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l'intera comunità: con lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti .

Ricorrenza

- **occasionale**
- **reiterata**
- **costante**

Elementi o circostanze aggravanti

- premeditazione

- azione di gruppo
- azioni ai danni di soggetti deboli
- azioni ai danni di soggetti diversamente abili

Elementi o circostanze attenuanti

- il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta e che , precedentemente, la condotta sia stata positiva
- accertate situazioni di disagio sociale
- particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva
- provocazione occasionale o ripetute da parte di compagni o altri soggetti
- immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimento e/o a comportamenti corretti

Articolo 7

Organi competenti

- Docente/Coordinatore (che constata i fatti o recepisce le segnalazioni dei collaboratori scolastici e degli alunni): richiamo verbale ; annotazione scritta sul registro; allontanamento dall'aula; comunicazione alla famiglia.
- Dirigente scolastico (che constata i fatti o recepisce le segnalazioni dei docenti , dei collaboratori scolastici e degli alunni): richiamo verbale ; annotazione scritta sul registro; allontanamento dall'aula; comunicazione alla famiglia; ammonizione.
- Consiglio di Classe : da 1 a 15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
- Consiglio di istituto : oltre i 15 giorni di allontanamento dalla comunità scolastica

Articolo 8

Procedimento di irrogazioni delle sanzioni disciplinari

Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.

Le sanzioni disciplinari vengono irrogate dal competente organo solo dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla classe (sospensione) possono essere contestate dallo studente rivolgendosi al coordinatore di classe. Se confermate vengono erogate immediatamente, nello stesso giorno in cui l'infrazione viene commessa.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di Classe secondo la seguente procedura:

- convocazione dei genitori e, contemporaneamente, del Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico entro 5 giorni dall'episodio sanzionabile. Il Consiglio di Classe verrà convocato con la sola componente Docenti , in presenza dell'alunno che ha commesso l'infrazione e dei suoi genitori (se minorenni)
- salvo volontà contraria dello studente, esposizione delle sue ragioni in un contraddittorio con eventuale verifica sulle stesse
- deliberazione in merito all'irrogazione della sanzione disciplinare
- nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione scritta della stessa, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (vale la data dell'Ufficio Postale), entro 10 giorni, allo studente e ai genitori con motivazione, anche sintetica, in relazione alla gravità della violazione e al tipo di sanzione irrogata

Entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione all'interessato, questi può fare ricorso ad un apposito Organo di Garanzia della scuola, il quale dovrà assumere decisioni entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso

In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o della attività alternativa è sospesa fino alla decisione dell'organo di appello.

Il ricorso potrà essere inoltrato anche al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che dovrà decidere previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale. Se entro 30 giorni tale Organo non si esprime, il Direttore si esprimerà indipendentemente dall'acquisizione del parere. Le decisioni in merito al ricorso verranno immediatamente comunicate agli interessati

Articolo 9 Garanzie per gli studenti

Le infrazioni disciplinari connesse al comportamento non influiscono sulla valutazione de profitto delle singole discipline, ma sul voto di condotta, determinante ai fini dell'ammissione all'anno scolastico successivo o all'esame conclusivo.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità

Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione,, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio allo studente per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo.

Articolo 10 Conversione delle sanzioni

L'organo che commina la sanzione offre sempre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica, o in altre attività con finalità sociali individuate nel provvedimento che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento, individuandole in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie, collaborazione nella sistemazione di archivi o altro lavoro utile
Riordino della biblioteca e/o altri servizi della scuola
Collaborazione nella predisposizione di materiali didattici per gli allievi diversamente abili
Aiuto alla persona diversamente abile nella fruizione degli spazi della scuola

La conversione della sanzione comporta la possibilità per lo studente di evitare l'ammonizione scritta e/o l'allontanamento dalla comunità scolastica.

Articolo 7

Impugnazioni

Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all'Organo di Garanzia d'Istituto di cui agli articoli successivi.

L'impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. A tale scopo le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica nel caso del livello di alta gravità previsto dalla Tabella C, quando vi sia pericolo immediato per le persone.

Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai genitori dell'alunno destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali pari offese.

Articolo 8

Composizione dell'Organo di Garanzia e norme

L'Organo di Garanzia è così composto:

- il Dirigente Scolastico
- due docenti designati dal Collegio dei Docenti
- due studenti designati tra i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto
- due genitori designati dal Consiglio di Istituto
- un non docente designato tra il personale ATA.

Alle sedute dell'OG può essere invitato il docente che ha rilevato i fatti che hanno determinato la sanzione oggetto del ricorso

Le norme relative all'Organo di Garanzia:

- l'O.G. resta in carica due anni
- per ogni rappresentante sarà previsto un membro supplente (il Dirigente Scolastico verrà sostituito da un suo collaboratore)
- il membro supplente subentrerà in caso di assenza o in caso di incompatibilità (ad es. qualora faccia parte dell'O.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) e di dovere di astensione (ad es. qualora faccia parte dell'O.G. il genitore dello studente sanzionato)
- l'O.G. viene convocato dal Dirigente Scolastico mediante: **a)** comunicazione interna per il personale scolastico; **b)** convocazione espressa per i rappresentanti dei genitori
- Le deliberazioni dell'O.G. sono riportate in apposito verbale. Delle dette deliberazioni viene data notifica al ricorrente e ad eventuali altri interessati

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore (o da un suo delegato) e formato da due studenti delegati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Detta istituzione decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto degli studenti e delle studentesse.

Articolo 9

Compiti dell'Organo di Garanzia

- All'O. G. spetta di esaminare i ricorsi di cui al precedente Articolo 5 e dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente regolamento di disciplina. Nello svolgimento dell'esame dei ricorsi l'O.G. può richiedere l'audizione dei soggetti interessati; chiunque ne abbia interesse può richiedere di essere ascoltato dall'organo o inviare una memoria scritta. I membri del collegio eventualmente direttamente implicati o parti offese o aventi relazioni di parentela

con gli interessati all'esame saranno sostituiti da un membro supplente, ma potranno essere ascoltati dal collegio

- L'O.G., su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del seguente Regolamento di disciplina
- L'O.G. può formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del Regolamento interno di disciplina.
- L'O.G. delibera nel rispetto dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente Regolamento di disciplina.

Articolo 10

Patto educativo di corresponsabilità

In applicazione dell'art. 5 bis del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007, la scuola predispone il documento recante il "Patto educativo di corresponsabilità", che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d'Istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti

Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore e dall'alunno all'atto della presentazione della domanda di iscrizione alla scuola; la firma della domanda d'iscrizione implica la sottoscrizione del patto.

Il Patto viene illustrato ai genitori degli alunni di terza media nell'ambito delle assemblee convocate per l'orientamento scolastico; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio di Istituto adotta le eventuali modifiche. Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai Consigli di Classe dal Collegio dei Docenti e dai singoli genitori.

ALLEGATO 4

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

- **Visto** il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”
- **Visti** i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- **Visto** il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”
- **Visto** il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e di incentivare le situazioni di eccellenza;
- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;
- comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,...) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti;
- conoscere l’Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
- tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
- invitare i propri figli a non fare uso di cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi;

- intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe, nei casi di scarso profitto e/o in disciplina;

- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall'uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento e, in concorso con altri, risarcire il danno anche quando l'autore del fatto non dovesse essere identificato;
- informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento scolastico dello studente;
- sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
- vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sulla costante frequenza dello studente;
- discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l'istituzione scolastica.

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:

- presentarsi con puntualità alle lezioni ;
- rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curriculum, impegnandosi in modo responsabile nell'esecuzione dei compiti richiesti; seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
- prendere coscienza dei personali diritti e doveri e rispettare persone, ambienti e attrezzature;
- spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alla autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici);
- tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola e dei propri compagni;
- usare un linguaggio e un abbigliamento consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
- evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni dovranno indennizzare il danno prodotto.

Salerno,

Il Dirigente Scolastico

Il Genitore

L'Alunno/a